



Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° <u>12</u> del Reg. Data: <u>29.5.2009</u>	OGGETTO: Recepimento Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale del "Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventu' europea" e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (Obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani).
---	--

L'anno duemila nove il giorno ventinove del mese di maggio
alle ore 19,45 nella sala delle adunanze presso l'edificio comunale Casa ex Eca sito in viale
Rimembranza.

Alla (1) prima convocazione (2) ordinaria di oggi, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

(1) Prima o seconda. (2) Ordinaria o straordinaria.

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	RAGANO Carmine - Sindaco	X	
2	URCIUOLI Francesco	X	
3	RODIA Stefania	X	
4	IALLONARDO Luigi	X	
5	SPERANZA Amedeo		X
6	VITALE Giuseppe	X	
7	DE FEO Giulio	X	
8	DE MEO Salvatore	X	
9	RICCIARDELLI Claudio	X	
10	LANGASTRO Michele		X
11	FURCOLO Ciriaco		X
12	VINGO Vito	X	
13	SANTORO Giovanni	X	

Presenti n° 10

Assenti n° 3

Assume la presidenza il Dott. Ragano Carmine, Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Salerno Alberto.

Il Presidente, dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'albo pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Premesso che

La Raccomandazione n. R(90)7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'informazione e Consulenza ai giovani, del 21 febbraio 1990, e poi la Carta Europea dell'informazione alla gioventù, Bratislava 3 dicembre 1993, approvata dalla IV Assemblea Generale di Eryca sono gli "eurodocumenti" che, per la prima volta, fanno riferimento all'idea di tenere unite le dimensioni informazione e partecipazione giovanile.

Il "LIBRO BIANCO della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", Bruxelles 2001, per la prima volta, riporta la voce dei giovani europei appositamente consultati sul tema dell'informazione e più in generale delle politiche giovanili. Ma non solo: partendo dall'affermazione "*la partecipazione è indissociabile dall'informazione*", si fissano i principi di tutte le azioni di informazione e di comunicazione e le relative linee direttrici, si sottolinea che l'informazione deve corrispondere alle aspettative e bisogno dei giovani e raggiungerli nei loro luoghi, si richiama la necessità dell'uso delle nuove tecnologie e dello sviluppo del *counseling*.

Successivamente il binomio trova altre fonti nella revisione della "Carta Europea Della Partecipazione Dei Giovani alla vita locale e regionale", Consiglio d'Europa - 21 maggio 2003 nella nuova Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 23/11/2003, e nella nuova "Carta Europea dell'informazione della Gioventù Europea", Bratislava - novembre 2004.

Nella prima, che rivede la prima edizione della Carta di Partecipazione - 1990, emerge una notevole evoluzione del concetto di partecipazione e l'informazione viene espressamente considerata "*elemento chiave della partecipazione ...*" e "*strumento utile all'effettiva partecipazione dei giovani insieme alla formazione, alle nuove tecnologie, alla comunicazione, al volontariato, alle ong, ai partiti, all'associazionismo giovanile e ai microprogetti*".

L'evoluzione del concetto di partecipazione trova spazio nei numerosi nuovi ambiti di "politiche settoriali" che gli enti locali sono invitati ad adottare per favorire l'effettiva partecipazione dei giovani: sport, habitat, trasporti, scambi, uguaglianza tra uomini e donne, accesso alla cultura e ai diritti, sviluppo sostenibile, lotta alla violenza, alla delinquenza ed alla discriminazione, sessualità.

Nella seconda, che sostituisce quella del 1993, si conferma la linea comune sia del Libro Bianco che della Carta di Partecipazione e cioè "*l'informazione deve promuovere la partecipazione dei giovani come cittadini attivi nella società*".

Le basi di quella che doveva diventare la Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita locale e regionale vennero poste al momento della prima e della seconda Conferenza sulle politiche per la gioventù, organizzate dalla Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE), a Losanna (giugno 1998) e a Langollen (settembre 1991). Poco dopo, nel marzo del 1992, il CPLRE ha adottato la Risoluzione 237 e il suo Articolo 22 relativo all'adozione della Carta.

La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. In tal modo, possono vigilare affinché non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della cittadinanza, ma vengano offerte loro le possibilità di farne l'esperienza in modo concreto. Tuttavia, la partecipazione dei giovani non ha l'unica finalità di formare dei cittadini attivi o di costruire una democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin da ora un'influenza sulle decisioni e sulle attività, e non unicamente ad uno stadio ulteriore della loro vita;

Nel sostenere e nell'incoraggiare la partecipazione dei giovani, le autorità locali e regionali contribuiscono ugualmente ad integrarli nella società, aiutandoli ad affrontare non solo le difficoltà e le pressioni che subiscono, ma anche le sfide di una società moderna in cui l'anonimato e l'individualismo sono spesso accentuati. Nondimeno, perché la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale si riveli un successo duraturo e significativo, non è sufficiente sviluppare o ristrutturare i sistemi politici ed amministrativi. Ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani e deve tener conto della diversità delle loro esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni. Deve inoltre comportare una dimensione di svago e di piacere;

I principi cui si ispirano i detti documento sono:

1. La partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve rientrare in una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come enunciato nella Raccomandazione Rec (2001) 19 del Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale.
2. Gli enti locali e regionali sono convinti che ogni politica settoriale dovrebbe comportare una dimensione imperniata sulla gioventù. Pertanto, si impegnano ad aderire ai principi della presente Carta e ad attuare le varie forme di partecipazione che vi vengono raccomandate, in concertazione e in cooperazione con i giovani e i loro rappresentanti.
3. I principi e le varie forme di partecipazione previsti dalla presente Carta riguardano a tutti i giovani, senza discriminazione. Per conseguire tale obiettivo, si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla promozione della partecipazione alla vita locale e regionale da parte di giovani provenienti dai ceti più svantaggiati della società o appartenenti a minoranze etniche, nazionali, sociali, sessuali, culturali, religiose e linguistiche.

I detti documenti definiscono le politiche settoriali rivolte ai giovani da perseguire.

Le dette Politiche sono condivise da questa Amministrazione che le fa proprie e si impegna a realizzarle nei limiti delle proprie competenze istituzionali.

L'Amministrazione fa propri anche gli obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 Novembre 2003.

Le Amministrazioni Comunali possono promuovere Organismi di partecipazione dei giovani alla vita comunale attraverso l'istituzione dei Forum Giovanili, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al T.U.E.L. e alla Legge della Regione Campania n. 14/1989.

Ritenuto opportuno

Recepire e fare propri i principi e gli obiettivi della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, del "Libro bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", e della risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani).

Visti

I principi e gli obiettivi della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale del Consiglio d'Europa - 21 maggio 2003.

Il "LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", del 2001.

La nuova "CARTA EUROPEA dell'Informazione della Gioventù europea", approvata a Bratislava - novembre 2004.

La Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani), allegati alla presente quali sue parti integranti e sostanziali.

Gli artt. 7, comma 1; 8 commi 1 e 5; 21, comma 1; 42, comma 2, lettera d); 162, comma 7, del T.U.E.L.

Preso atto che

Il Segretario Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni consultive di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, esprime un giudizio di legittimità in merito alla presente proposta di deliberazione.

Acquisito

Il parere favorevole di cui all'art. 49 del suddetto T.U.E.L., reso dal Responsabile del Servizio Sig Ruggiero Restaino per ciò che concerne la regolarità tecnica del presente provvedimento, dando atto che non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile.

Con la seguente votazione resa mediante alzata di mano:

PRESENTI n. 10 Consiglieri - ASTENUTI 0 - FAVOREVOLI ALL'UNANIMITA'.

DELIBERA

1. Per i motivi e secondo quanto esposto in premessa, di recepire e fare propri i principi e gli obiettivi della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, del "Libro bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani), allegati alla presente quali sue parti integranti e sostanziali;
2. Di promuovere e mettere in opera le varie forme di partecipazione giovanile, in concertazione con i giovani e con i loro rappresentanti, tra cui i Forum Comunali previsti e riconosciuto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) di rendere con separata votazione espressa all'unanimità dei voti dei consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

ALLEGATI

Principi e Obiettivi della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, del "Libro bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani).

Le politiche settoriali rivolte ai giovani da perseguire:

1.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa

1. Gli enti locali e regionali dovrebbero dare il loro sostegno alle attività socio-culturali organizzate - dirette, cioè, da associazioni ed organizzazioni giovanili, da gruppi di giovani o da centri comunali di quartiere - che, accanto alla famiglia e alla scuola o al lavoro, costituiscono uno dei pilastri della coesione sociale in un comune o in una regione; tali attività restano l'ambito ideale per la partecipazione dei giovani e per l'attuazione di politiche per la gioventù, sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale.

2. Al fine di sviluppare l'associazionismo locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero, tramite mezzi appropriati, aiutare particolarmente gli organismi che formano gli animatori e i responsabili di associazioni e di organizzazioni giovanili, come pure gli operatori specializzati nel campo della gioventù, protagonisti indispensabili di questa vita associativa locale e regionale.

3. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare le associazioni a favorire la partecipazione attiva dei giovani nei loro organi statuari.

1.2 Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione dei giovani

1. Le condizioni economiche e sociali nelle quali vivono i giovani incidono sulla loro volontà e sulla loro capacità di partecipare alla vita locale. Quando i giovani sono disoccupati, o vivono nella povertà, è più raro che avvertano l'esigenza, che trovino le risorse e il necessario sostegno sociale per diventare dei cittadini attivi a livello locale e regionale. I giovani disoccupati rischiano di trovarsi tra i membri più emarginati della società e gli enti locali e regionali dovrebbero di conseguenza elaborare delle politiche e promuovere delle iniziative volte a ridurre la disoccupazione giovanile.

2. Gli enti locali e regionali dovrebbero pertanto:

i. in associazione con i giovani (compresi i disoccupati o quelli che rischiano di divenirlo), con i datori di lavoro locali, con i sindacati, con i responsabili dell'educazione, della formazione e dell'occupazione e con le organizzazioni giovanili, elaborare delle politiche e dei programmi volti a lottare contro le cause della disoccupazione dei giovani e promuoverne le possibilità occupazionali;

ii. creare degli uffici di collocamento locali, per fornire ai giovani disoccupati l'aiuto e l'assistenza di specialisti, in modo che possano trovare un'occupazione stabile e gratificante. I giovani disoccupati dovrebbero avere il diritto di partecipare alla gestione di tali uffici di collocamento, se lo desiderano;

iii. sostenere la creazione di commerci, di imprese e di cooperative da parte di giovani o di gruppi giovanili, fornendo loro dei finanziamenti e altri aiuti, come per esempio dei locali, del materiale, una formazione e delle consulenze di professionisti;

iv. incoraggiare presso i giovani le esperienze di economia sociale e le iniziative di mutua assistenza o le cooperative.

1.3 Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti

1. Assieme ai rappresentanti di organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di una politica ambientale urbana basata sulla costruzione di aree meno compartimentate e meglio integrate, atte a favorire la convivialità e a contribuire allo sviluppo di uno spazio pubblico di qualità.

2. Gli enti locali e regionali dovrebbero perseguire delle politiche in materia di habitat e di ambiente urbano che associno strettamente i giovani ai programmi di concertazione che riuniscono amministratori comunali o regionali, decisori economici, responsabili di associazioni ed architetti. Tale politica deve mirare a:

i. elaborare dei programmi a favore di un quadro di vita più armonioso e più propizio alla realizzazione personale e allo sviluppo di un'autentica solidarietà tra le generazioni;

ii. sviluppare una politica concertata dell'ambiente urbano che tenga conto delle realtà sociali

ed interculturali degli abitanti al momento dell'elaborazione di programmi per la costruzione di alloggi e/o di rinnovo dell'habitat.

3. In stretta collaborazione con le organizzazioni giovanili, con le organizzazioni di inquilini e/o di consumatori, con gli enti che gestiscono gli alloggi sociali e con gli assistenti sociali, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire all'interno delle strutture sociali esistenti la creazione o lo sviluppo:

- a. di servizi di informazione locali sulle possibilità di alloggio per i giovani;
- b. di programmi locali (di prestiti a tassi ridotti, di fondi di garanzia per gli affitti), destinati ad aiutare i giovani ad avere accesso ad un'abitazione.

4. La mobilità dei giovani dipende da un facile accesso ai mezzi di trasporto pubblici, di cui sono i principali utilizzatori. Tale mobilità è indispensabile per partecipare alla vita sociale e per diventare inoltre un cittadino di pieno diritto.

5. I giovani dovrebbero quindi essere associati all'organizzazione dei trasporti pubblici, sia a livello locale, che regionale. Una tariffazione adattata dovrebbe consentire ai giovani più svantaggiati di spostarsi con maggiore facilità.

6. Nelle zone rurali, la mobilità e i trasporti costituiscono una necessità assoluta per la qualità della vita e non sono semplicemente utili per agevolare la partecipazione. Pertanto, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le iniziative di trasporto rurale volte a garantire dei servizi (pubblici o privati, individuali o collettivi) ed accrescere nelle zone rurali la mobilità di quei gruppi che, come i giovani, sono attualmente esclusi, per mancanza di un mezzo di locomozione.

1.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani

1. La scuola è l'istituzione nella quale i giovani passano gran parte del loro tempo e seguono un programma di educazione formale, ma è ugualmente un luogo nel quale vengono forgiate in gran parte le loro opinioni e le loro concezioni della vita. E' essenziale che i giovani si familiarizzino con la partecipazione e la democrazia nel corso della loro vita scolastica ed usufruiscano di lezioni ben documentate sulla democrazia, la partecipazione e la cittadinanza. La scuola deve essere ugualmente un luogo in cui i giovani possano vivere la democrazia in azione e dove la loro partecipazione al processo decisionale venga sostenuta, incoraggiata e considerata utile. Pertanto:

- i. gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare attivamente la partecipazione dei giovani alla vita scolastica. Dovrebbero fornire degli aiuti finanziari e di altro tipo, come per esempio delle sale di riunione, per permettere ai giovani di creare delle associazioni democratiche di allievi. Tali associazioni dovrebbero essere indipendenti ed autogestite e, se lo desiderano, avere il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la gestione dell'istituto scolastico, in partnership con gli insegnanti e l'amministrazione.
- ii. Quando gli enti locali e regionali sono responsabili dei programmi scolastici, dovrebbero vigilare affinché gli allievi e le associazioni di allievi siano regolarmente consultati in merito a tali programmi e alla loro attuazione. Dovrebbero inoltre accertarsi che l'istruzione civica e politica sia integrata nel programma scolastico, occupi il posto preminente che le spetta ed usufruisca dei mezzi necessari nel quadro del programma di insegnamento per tutti gli allievi.

1.5 Una politica di mobilità e di scambi

1. Gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le organizzazioni o i gruppi che favoriscono la mobilità dei giovani (giovani lavoratori, studenti o volontari), mediante politiche di scambi, al fine di sviluppare la solidarietà, la costruzione dell'Europa ed una consapevolezza della cittadinanza europea.

2. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare i loro istituti scolastici e i loro giovani a partecipare attivamente a dei gemellaggi internazionali, come pure a scambi di ogni tipo e a delle reti europee. Dovrebbero ugualmente essere disposti ad accordare loro un sostegno finanziario, al fine di favorire l'apprendimento delle lingue, gli scambi interculturali e la condivisione di esperienze.

3. Dovrebbero integrare i giovani e/o i loro rappresentanti nei Comitati di gemellaggio e nei vari enti incaricati di tali scambi.

1.6 Una politica sanitaria

1. Per favorire l'emergere e l'attuazione di progetti promossi da giovani e che rientrino nella prospettiva dello sviluppo, nel concetto di salute nella sua dimensione più vasta e di dinamica della vita collettiva, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire o sviluppare dei meccanismi istituzionali di concertazione tra le organizzazioni giovanili, gli amministratori e tutti i partner sociali e professionali che si preoccupano della prevenzione sociale e della promozione della salute.

2. Di fronte ai danni causati dal tabacco, dall'alcol e dalla droga nei giovani, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire, sviluppare o favorire, in collaborazione con dei rappresentanti delle organizzazioni giovanili e dei servizi sanitari, delle politiche locali di informazione, delle strutture di accoglienza per i giovani che hanno tali problemi e delle politiche di formazione appropriate per i giovani assistenti sociali, per gli animatori e per i responsabili volontari di organizzazioni impegnate

in una strategia di prevenzione e di reinserimento dei giovani.

3. Di fronte all'attuale evoluzione delle malattie trasmesse sessualmente, gli enti locali e regionali dovrebbero intensificare l'informazione presso i giovani e le azioni di prevenzione, favorendo quindi uno spirito di solidarietà tra la cittadinanza, che generi delle relazioni sociali senza pregiudizi morali e senza segregazione. I giovani e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili locali e dei servizi sanitari dovrebbero essere strettamente associati all'elaborazione e all'attuazione di tali programmi di informazione e di azione.

1.7 Una politica a favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini

1. Nel quadro delle loro politiche miranti ad istituire le condizioni ottimali per la parità uomo-donna nel campo della partecipazione alla vita locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero adottare dei provvedimenti a favore dell'accesso dei giovani, uomini e donne, a posti di responsabilità nella vita professionale, associativa, politica, e nell'ambito delle autorità locali e regionali.

2. Nel limite della loro sfera di competenza, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire, fin dalla più giovane età, una politica educativa che miri alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini.

3. Al fine di favorire tale politica di uguaglianza, gli enti locali e regionali dovrebbero:

i. studiare un piano a medio termine con l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze tra i giovani dei due sessi;

ii. adottare delle misure specifiche a favore delle ragazze e delle giovani donne e procedere alla valutazione di tali misure.

4. Nel perseguire tale obiettivo, le suddette politiche dovrebbero segnatamente permettere alle ragazze e alle giovani donne:

i. di ricevere un'informazione specifica sulle formazioni che permettono di ottenere delle qualifiche professionali;

ii. di seguire una formazione professionale grazie a borse di studio e a cicli di studi specifici, che comprendano ugualmente le professioni riservate tradizionalmente agli uomini;

iii. di essere informate sulla gestione degli affari pubblici, e di assumere delle responsabilità ai massimi livelli decisionali, sulla base di una quota di posti riservati alle donne;

iv. di usufruire di misure di assistenza finanziaria per i servizi sociali destinati alle ragazze e alle giovani donne.

1.8 Una politica specifica per le regioni rurali

1. Gli enti locali e regionali dovrebbero tener conto dei diversi bisogni dei giovani delle zone rurali al momento dell'elaborazione o della messa in opera di misure e di attività di promozione della partecipazione dei giovani. Dovrebbero inoltre:

i. vigilare affinché le politiche in materia di educazione, di occupazione, di alloggio, di trasporti e di altri settori riflettano e soddisfino le particolari esigenze dei giovani delle zone rurali. Tali politiche dovrebbero aiutare i giovani desiderosi di vivere in una zona rurale a farlo. I giovani rurali non dovrebbero essere obbligati di accontentarsi di un livello di prestazioni e di servizi sociali inferiore a quello di cui godono i cittadini;

ii. fornire aiuti finanziari e di altra natura alle organizzazioni giovanili e alle altre associazioni locali attive nelle zone rurali. Tali organizzazioni possono stimolare la vita sociale e culturale dei comuni rurali e costituire uno sbocco importante per i giovani. Le associazioni giovanili e le altre associazioni non si limitano a svolgere un ruolo importante incoraggiando la partecipazione dei giovani, ma possono inoltre contribuire a migliorare la qualità della vita e a lottare contro problemi quali l'isolamento di una zona rurale.

1.9 Una politica di accesso alla cultura

1. L'arte e la cultura assumono forme molteplici ed evolutive a seconda delle sensibilità, dei luoghi e delle epoche. Fanno parte, tuttavia, del patrimonio personale e collettivo, passato, presente e futuro al quale ogni generazione successiva fornisce il proprio contributo. Sono in un certo qual senso il riflesso delle nostre società. I giovani, tramite la pratica della loro cultura e il loro potenziale di iniziative, di inventiva e di innovazione, si creano e svolgono un ruolo in tale evoluzione culturale. E' pertanto importante permettere loro di accedere alla cultura sotto tutte le sue forme e favorire il loro potenziale di creatività, ugualmente in campi ancora nuovi.

2. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi adottare, in concertazione con i giovani e con le loro organizzazioni, delle politiche volte a consentire ai giovani di diventare i protagonisti culturali accedendo alla conoscenza, alla pratica e alla creazione in luoghi e grazie a metodi studiati a tal fine.

1.10 Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale

1. Di fronte ad un degrado dell'ambiente sempre più percepibile, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere finanziariamente i progetti educativi delle scuole e delle associazioni che intendono sensibilizzare ai problemi ambientali.

2. Consapevoli del fatto che i problemi legati all'ambiente preoccupano molto i giovani, che, domani,

dovranno assumere gli errori commessi oggi, gli enti locali e regionali dovrebbero fornire un sostegno alle attività e ai progetti che favoriscono lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale ai quali partecipano i giovani e le loro organizzazioni.

1.11 Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza

1. Considerando che le vittime della delinquenza e della violenza sono spesso dei giovani e nella società contemporanea e di far partecipare più direttamente i giovani alla lotta contro tali problematiche.
2. Gli enti locali e regionali dovrebbero:
 - i. accertarsi della presenza di giovani in seno ai consigli per la prevenzione della delinquenza, laddove esistono tali consigli;
 - ii. occuparsi, in modo particolare, dei giovani che rischiano di essere coinvolti nella delinquenza, o che lo sono già stati;
 - iii. lottare contro la violenza con ogni mezzo;
 - iv. affrontare ogni forma di violenza a scuola, in cooperazione con tutti i soggetti interessati, ossia le autorità incaricate dell'educazione e le forze di polizia, gli insegnanti, i genitori, e gli stessi giovani;
 - v. contribuire all'istituzione di reti di associazioni e di progetti volti a promuovere la non violenza e la tolleranza, sia negli istituti scolastici, che negli ambienti extra-scolastici;
 - vi. fare tutto quanto è in loro potere per tutelare i giovani dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e da altre forme di maltrattamenti e mettere in opera delle strutture di sostegno materiale e psicologico, come pure un sistema di consultazione confidenziale per le vittime.
3. In tal modo, gli enti locali e regionali contribuiranno a stabilire un clima di fiducia e di rispetto tra i giovani e i pubblici poteri, quali la polizia.

1.12 Una politica di lotta alla discriminazione

1. Le autorità locali e regionali dovrebbero sforzarsi di promuovere i diritti dell'uomo e adottare delle misure per lottare contro la discriminazione nei confronti delle minoranze, - razziali, etniche, nazionali, religiose, sessuali, ecc. - nei confronti dei portatori di handicap e di altri gruppi esposti e di favorire lo sviluppo di comunità multiculturali, grazie all'integrazione delle minoranze e alla presa in considerazione delle loro esigenze, delle loro culture, delle loro abitudini e dei loro modi di vita.
2. Al riguardo, gli enti locali e regionali dovrebbero:
 - i. adottare o rafforzare la legislazione in materia di discriminazione, in vista di garantire a tutti i cittadini un pari accesso ai luoghi pubblici, alla formazione professionale, alla scuola, all'abitazione, alle attività culturali e agli altri aspetti della vita. La possibilità di tale accesso dovrebbe essere controllata e garantita da organi paritetici, composti da rappresentanti delle autorità locali, delle minoranze e dei giovani;
 - ii. favorire nei programmi scolastici gli aspetti multiculturali e la sensibilizzazione alla lotta al razzismo e alla discriminazione.

1.13 Una politica in materia di sessualità

1. Nel momento in cui i giovani passano dall'infanzia - periodo in cui dipendono ancora dalla famiglia, dalla scuola, dalla comunità religiosa o da un'altra "autorità" - ad una vita di adulto autonomo, si pongono delle domande sulle loro relazioni personali (in seno alla famiglia, tra di loro, con il loro amico e il loro partner). La loro sessualità - dal risveglio alla pratica - non è sempre facile, anche se non sono disposti ad ammetterlo. Inoltre, permane una diffusa ignoranza in merito alle questioni di igiene sessuale, come pure una diffidenza nei confronti dei discorsi ufficiali relativi ai rischi legati a certi comportamenti sessuali.
2. Per aiutare i giovani a trovare la loro via verso una vita affettiva sana e gratificante, gli enti locali e regionali, in collaborazione con i genitori, le scuole e le organizzazioni specializzate in questo campo dovrebbero promuovere e favorire:
 - i. un'educazione sessuale non direttiva nelle scuole;
 - ii. le strutture e i servizi volti ad offrire delle informazioni sulle relazioni, le pratiche sessuali e il controllo delle nascite;
 - iii. la riflessione collettiva dei giovani al riguardo.
3. I giovani dovrebbero essere attivamente associati alla programmazione, all'attuazione e alla valutazione delle informazioni e degli altri servizi che vengono forniti loro in questo campo.

1.14 Una politica di accesso ai diritti

1. Per poter coesistere, le società sono rette da regole di vita che tutti dobbiamo rispettare. Nelle società democratiche, tali regole vengono discusse ed adottate dai rappresentanti eletti dai cittadini sotto forma di testi legislativi che conferiscono a tutti dei diritti e degli obblighi.
2. Con il moltiplicarsi di tali testi, diventa sempre più difficile per ognuno conoscerli, rispettarli ed applicarli, e ne derivano delle disparità tra i cittadini. I giovani sono naturalmente i membri della

società maggiormente toccati da tale fenomeno.

3. Gli enti locali e regionali dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani ai loro diritti:

- i. aumentando le loro conoscenze mediante la divulgazione di informazioni, segnatamente a livello della scuola, dei gruppi giovanili e dei servizi di informazione;
- ii. facendo applicare i loro diritti grazie al supporto di servizi incaricati di affiancare i giovani quando essi lo desiderano;
- iii. permettendo ai giovani di partecipare all'elaborazione di nuove norme.

Titolo II: Gli strumenti per la partecipazione dei giovani

1. Per ottenere un'autentica partecipazione dei giovani, deve essere messo a loro disposizione un certo numero di strumenti, per cui è necessario sviluppare la formazione dei giovani in materia di partecipazione, mantenerli informati, fornire loro dei mezzi di comunicazione e un'assistenza per la realizzazione dei loro progetti e riconoscere e valorizzare i loro impegni e il volontariato. La partecipazione assume tutto il suo significato unicamente allorché viene riconosciuto il ruolo dei giovani nei partiti politici, nei sindacati e nelle associazioni e quando ci si sforza di favorire la reazione di associazioni da parte di giovani e rivolte ai giovani.

II.1 La formazione per la partecipazione dei giovani

1. Gli enti locali e regionali, consci del ruolo essenziale della scuola nella vita dei giovani, dovrebbero in questo ambito fornire dei locali, dei sussidi e una formazione nel campo della partecipazione dei giovani, dell'educazione ai diritti dell'uomo e dell'insegnamento informale. Inoltre, dovrebbero garantire una formazione e un appoggio alla partecipazione dei giovani alla vita associativa e alla vita della loro comunità favorendo:

- i. una formazione professionale per la pratica della partecipazione dei giovani, rivolta agli insegnanti e agli operatori che lavorano a contatto con la gioventù;
- ii. ogni forma di partecipazione degli allievi a scuola;
- iii. dei programmi di istruzione civica nelle scuole;
- iv. un'educazione per gruppi di giovani in situazioni simili, fornendo i locali e i mezzi e favorendo gli scambi di buone pratiche.

II.2 L'informazione dei giovani

1. L'informazione è spesso un elemento chiave della partecipazione e il diritto dei giovani di avere accesso a delle informazioni sulle possibilità che sono loro offerte e sui temi che li riguardano è sempre maggiormente riconosciuto nei documenti ufficiali europei ed internazionali, e non solo nel contesto della vita locale e regionale.

2. Perché possano partecipare alle attività e alla vita della loro comunità, oppure usufruire delle prestazioni e dei servizi loro destinati, i giovani devono essere debitamente informati. La partecipazione ad attività e a progetti che li interessano e che essi stessi organizzano è spesso la prima tappa di un processo che porterà i giovani a coinvolgersi maggiormente nella vita della collettività, ivi compresa la vita politica.

3. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere e migliorare i centri esistenti di informazione e di consulenza destinati ai giovani, in modo che tali centri propongano dei servizi di qualità, tesi a soddisfare le esigenze espresse dai giovani. Nelle località che non sono ancora dotate di tali centri, i pubblici poteri e gli altri attori competenti dovrebbero incoraggiare e favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani, soprattutto nell'ambito di strutture esistenti, quali gli istituti scolastici, i servizi per la gioventù e le biblioteche. Occorrerebbe adottare misure specifiche per trovare delle risposte alle necessità in materia di informazione dei gruppi di giovani che hanno delle difficoltà ad accedere all'informazione (ostacolo della lingua, assenza di accesso a Internet, ecc.).

4. I servizi di informazione per i giovani devono rispettare un certo numero di norme e di principi professionali. I pubblici poteri sono incoraggiati a garantire il rispetto di tali norme e a migliorarle continuamente, riferendosi, per quanto possibile, ad un insieme di misure e di norme di qualità stabilite a livello nazionale (o regionale). I giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle attività e dei prodotti offerti dai Centri o dai Servizi di informazione per la gioventù ed essere rappresentati in seno agli organi direttivi di tali centri.

II.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono offrire nuove possibilità di informare e di fare partecipare i giovani. In tal modo, Internet, i telefoni portatili, i mini-messaggi (sms) permettono loro di ricevere informazioni diversificate e talvolta di reagire in modo interattivo. Gli enti locali e regionali dovrebbero utilizzare tali tecniche nelle loro politiche di informazione e di partecipazione, accertandosi della loro accessibilità a tutti, in termini di luoghi di accesso e di formazione a questi nuovi mezzi di comunicazione.

II.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media

I giovani, che sono grandi utilizzatori di media, possono ugualmente divenirne dei protagonisti

ampliando le loro possibilità di esprimersi e di partecipare alla produzione di informazioni divulgate attraverso i media. Grazie alla loro sensibilità e all'impostazione con cui affrontano certi argomenti, possono fornire agli altri giovani un'informazione diversa e spesso maggiormente accessibile. Tale partecipazione permette ugualmente ai giovani di capire come vengono elaborate le informazioni e di acquisire il senso critico indispensabile.

2. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere la creazione e il funzionamento di media (giornali, radio, televisione, media elettronici) realizzati da giovani e rivolti a dei giovani e favorire dei programmi di formazione appropriati.

11.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa delle cause a favore della collettività

1. I giovani dovrebbero essere aiutati ed incoraggiati ad impegnarsi nel volontariato. In un'epoca in cui i giovani sono sempre più spinti alla riuscita individuale negli studi e nella vita professionale, è importante promuovere e riconoscere il valore del volontariato. Di conseguenza:

i. gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere la creazione di centri di volontariato e promuovere delle iniziative volte a sostenere e a favorire la partecipazione dei giovani a delle attività di volontariato, per esempio lanciando delle campagne di informazione e di promozione;

ii. gli enti locali e regionali, in partnership con i giovani, le associazioni, i responsabili della pubblica istruzione e i datori di lavoro dovrebbero istituire dei dispositivi che permettano il riconoscimento e la convalida delle attività svolte nel contesto del volontariato nel sistema educativo formale e nel mondo del lavoro.

11.6 L'assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani

1. Perseguendo le loro aspirazioni e i loro desideri, i giovani manifestano molte idee che possono diventare concrete nell'ambito di progetti e di realizzazioni locali vantaggiose per tutti. Se sono ben affiancati, tali progetti, accompagnati dal numero inevitabile di riuscite e di fallimenti, possono inoltre aiutare i giovani a sviluppare il loro senso di responsabilità e la loro autonomia e a diventare dei protagonisti sociali. Gli enti locali dovrebbero di conseguenza facilitare le realizzazioni di tali progetti, siano essi modesti o più importanti, facendo in modo che vengano affiancati da operatori professionali e facilitando l'accesso a dei sostegni finanziari, materiali e tecnici.

11.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili

1. Le organizzazioni giovanili assumono una rilevanza essenziale, nel senso in cui si prefiggono lo scopo principale di rispecchiare il punto di vista dei giovani, di rispondere alle loro esigenze e di servire i loro interessi. Offrono inoltre un luogo in cui i giovani possono, insieme ad altri giovani con simili interessi, partecipare alle decisioni e alle attività e diventare consapevoli delle sfide poste da tale partecipazione. Tali organizzazioni possono essere molto strutturate, oppure essere delle reti informali locali. L'essenziale è che i giovani che lo desiderano abbiano la possibilità e la scelta se desiderano aderire ad un'organizzazione giovanile nella loro località. I giovani dovrebbero avere ugualmente il diritto, se lo desiderano, di creare la loro organizzazione e di essere assistiti per le pratiche da seguire. Pertanto:

i. Gli enti locali e regionali dovrebbero disporre di una linea di bilancio specifica destinata unicamente a sostenere le organizzazioni giovanili che realizzano delle attività, forniscono dei servizi o agiscono in quanto portavoce dei giovani all'interno della comunità e ne difendono la causa. Occorrerebbe dare la preferenza alle organizzazioni che agiscono a favore dei giovani e sono dirette da giovani o la cui politica e struttura organizzativa permettono una partecipazione attiva dei giovani;

ii. In partnership con i giovani e con le organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero sviluppare il principio della cogestione e il sistema di presa di decisioni del Consiglio d'Europa nei settori di attività che interessano i giovani. E' importante che laddove vengono istituite tali strutture di cogestione, i giovani e le organizzazioni giovanili siano considerati dei partner di diritto, ma possano ugualmente astenersi dal partecipare, se tale è il loro desiderio.

11.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e ai partiti politici

1. Un settore non governativo dinamico ed indipendente è un elemento essenziale di ogni vera società democratica. Occorre ugualmente che altri settori della società civile, quali i partiti politici, siano forti ed attivi a livello locale e regionale. Partecipare alla vita democratica di qualsiasi paese, regione o comune non si limita a recarsi a votare ad intervalli regolari. Per questo, la partecipazione a delle organizzazioni non governative e a dei partiti politici assume una tale importanza, poiché tali organi permettono ai cittadini di partecipare costantemente alle decisioni e di influire su di esse. Appare quindi essenziale aiutare ed incoraggiare i giovani a partecipare alla vita associativa della loro località.

2. Gli enti locali e regionali dovrebbero fornire delle risorse finanziarie e di altro tipo alle organizzazioni non governative (ONG) e degli aiuti supplementari alle ONG che incoraggiano attivamente la partecipazione dei giovani alle loro attività e alle loro strutture, come pure ai loro processi decisionali.

3. In partnership con i partiti politici, gli enti locali e regionali dovrebbero, senza partito preso, promuovere la partecipazione dei giovani al sistema politico dei partiti, in generale, e sostenere le azioni specifiche, come la formazione.

Titolo III: Partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale

1. Per attuare le politiche settoriali esposte nel Titolo I, gli enti locali e regionali devono mettere in opera delle strutture o dei dispositivi appropriati che consentano la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.

2. Le suddette strutture assumeranno forme diverse a seconda che verranno istituite in un villaggio, in una città, in un quartiere, oppure in una regione. Dovrebbero creare le condizioni favorevoli ad un dialogo e ad un autentico partenariato tra gli enti locali e regionali e i giovani e permettere a questi ultimi e ai loro rappresentanti di essere dei protagonisti di pieno diritto nelle politiche che li riguardano. Tali strutture dovrebbero normalmente essere rappresentative e permanenti e trattare di tutte le questioni che interessano i giovani. Si può ugualmente prevedere la creazione di strutture puntuali per discutere o per risolvere un problema specifico. Se del caso, potrebbe essere saggio abbinare varie forme di strutture.

III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani

1. Un'effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve basarsi sulla consapevolezza da parte di questi ultimi dei mutamenti sociali e culturali in corso all'interno della loro comunità, il che esige l'esistenza di una rappresentanza permanente o di una struttura del tipo consiglio, parlamento e forum dei giovani.

2. I membri di tali strutture potrebbero essere eletti, designati in seno ad organismi giovanili e/o essere scelti su base volontaria, sforzandosi di rispecchiare le caratteristiche sociologiche della popolazione locale.

3. I giovani dovrebbero assumere direttamente la responsabilità dei progetti e svolgere una parte attiva nelle politiche connesse. A tal fine, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire delle strutture di partecipazione attiva, oppure fornire loro un supporto.

4. Tali strutture costituiscono l'ambito materiale nel quale i giovani possono liberamente esprimere le loro inquietudini alle autorità e formulare delle proposte. Le questioni da affrontare potrebbero rispecchiare quelle presentate al Titolo I della presente Carta.

5. Le suddette strutture potrebbero segnatamente avere il ruolo di:

i. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei comuni e di altri enti territoriali;

ii. offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali e regionali;

iii. permettere ai comuni e agli altri enti territoriali di consultare i giovani su questioni specifiche;

iv. fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;

v. offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni giovanili;

vi. favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali e regionali.

6. Nel dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, le suddette strutture li formano alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità.

7. I giovani dovrebbero di conseguenza essere incoraggiati a partecipare a tali strutture e alle attività condotte nel loro ambito, al fine di stimolare la loro capacità ad imparare e ad applicare i principi della cittadinanza democratica. Tali strutture dovrebbero ugualmente costituire un luogo di formazione per dei dirigenti democratici, soprattutto per i giovani che intendono promuovere dei progetti, nonché un luogo di dialogo con gli enti locali e regionali.

8. Gli enti locali e regionali, come pure gli stessi giovani, dovrebbero ugualmente avvantaggiarsi dell'effetto moltiplicatore che può essere prodotto dalla partecipazione dei giovani a tali strutture, effetto che si rivela particolarmente significativo poiché incoraggia i giovani ad esercitare i loro diritti civici, e, in particolare, a partecipare alle elezioni e ad altri scrutini, come per esempio i referendum.

III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani

1. Per funzionare in modo efficace, le strutture istituzionali di partecipazione dei giovani (ufficiali o meno) hanno bisogno di risorse e di aiuti. Per questa ragione gli enti locali e regionali dovrebbero procurare a tali strutture i locali, i mezzi finanziari e l'assistenza materiale necessari per il loro buon funzionamento. Una volta ottenuti tali mezzi, queste strutture devono avere la possibilità di ricercare degli aiuti finanziari e materiali supplementari presso altri partner (fondazioni e società private, etc.).

2. Gli enti locali e regionali dovrebbero vigilare affinché le strutture di partecipazione dei giovani usufruiscano di tale assistenza. A tal fine, dovrebbero designare un garante – una persona o un gruppo di persone – incaricato di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza e a cui le strutture potrebbero rivolgersi in caso di necessità.

3. Questa persona o questo gruppo di persone dovrebbe essere indipendente dalle strutture politiche e

dalle strutture di partecipazione dei giovani, che ne dovrebbero approvare la nomina.
4. Oltre a garantire il suddetto aiuto, questa persona o questo gruppo di persone potrebbe ugualmente avere la funzione di

- i. servire da intermediario tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni o dagli altri;
- ii. essere l'avvocato dei giovani presso gli enti locali e regionali in caso di tensioni;
- iii. fungere da tramite per le comunicazioni tra gli enti locali e regionali e i giovani;
- iv. redigere dei resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne le ripercussioni.

MISURE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI GIOVANI

PARTECIPAZIONE

1. Partecipazione dei giovani alla vita civile

- a) Promuovere l'impegno dei giovani all'interno delle strutture partecipative, ad esempio ONG, associazioni, volontariato, consigli locali della gioventù, e sostenere le attività delle ONG che si occupano di giovani, vigilando sul rispetto della loro indipendenza e autonomia;
- b) incoraggiare la definizione di azioni, iniziative e progetti miranti ad un loro coinvolgimento diretto a livello regionale e locale;
- c) dare maggior riscontro al lavoro sul campo svolto dai genitori, dagli operatori del settore della gioventù e da altri soggetti;
- d) individuare con maggior precisione gli ostacoli alla partecipazione di gruppi specifici e dei giovani svantaggiati e incoraggiare le azioni e i meccanismi in grado di eliminare detti ostacoli, garantendo in particolare la considerazione della loro diversità e delle priorità (specificità culturale, etnica, handicap, fattori socioeconomici, genere, ecc.);
- e) esaminare metodi di valutazione qualitativa per la partecipazione dei giovani.

2. Maggior partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa

- a) Incoraggiare e sviluppare, [...] a tutti i livelli adeguati, un dialogo sistematico e strutturato tra gli organi politici e/o governativi, da un lato, e i giovani e le loro strutture rappresentative (consigli nazionali, regionali e locali della gioventù, organizzazioni della gioventù, Forum Europeo della Gioventù, ecc.), dall'altro;
- b) far sì che tale dialogo possa aver luogo anche con i giovani che non appartengono ad organizzazioni e che le loro preoccupazioni siano prese in considerazione;
- c) favorire e sviluppare tale dialogo, allo scopo di coinvolgere maggiormente i giovani nella vita pubblica;
- d) identificare con maggior precisione ed esaminare gli ostacoli alla partecipazione dei giovani al sistema della democrazia rappresentativa e incoraggiare le azioni e i meccanismi in grado di favorire la partecipazione di tutti i giovani nella diversità (specificità culturale, etnica, handicap, genere, fattori socioeconomici, ecc.).

3. Supporto alle diverse forme di apprendimento della partecipazione

- a) Sviluppare ulteriormente e approfondire l'educazione alla partecipazione all'interno dei sistemi di istruzione formale (in collegamento con gli obiettivi approvati nel quadro del metodo di coordinamento aperto applicato all'istruzione);
- b) incoraggiare lo sviluppo di azioni intraprese nel campo dell'educazione non formale e informale che favoriscano la partecipazione attiva dei giovani;
- c) sviluppare ulteriormente le interazioni tra educazione formale, non formale e informale;
- d) valorizzare le esperienze partecipative sviluppate nei contesti in cui si svolge la vita dei giovani, in particolare: famiglia, scuola, organizzazioni della gioventù, università, altri luoghi preposti alla formazione e ambito di lavoro, ambienti sportivi e ricreativi;
- e) riconoscere il ruolo importante svolto dalle persone che si occupano dei giovani e che facilitano il loro apprendimento della partecipazione, e sviluppare azioni di formazione in tale settore;
- f) provvedere ad una miglior divulgazione e promozione dei risultati, a tutti utili, derivanti da un impegno partecipativo dei giovani e combattere i pregiudizi nei loro confronti, che ne ostacolano l'effettiva partecipazione;
- g) analizzare meglio i fenomeni che portano all'esclusione di alcuni gruppi dalla vita civile e favorire strategie incentrate sulla prevenzione.

INFORMAZIONE

1. Accesso dei giovani ai servizi d'informazione

- a) Promuovere ai livelli opportuni la realizzazione negli Stati membri di servizi d'informazione integrati, coerenti e coordinati, che tengano conto delle esigenze specifiche dei giovani e siano quanto più

possibile accessibili per i giovani, anche economicamente;

b) promuovere uguali opportunità di accesso all'informazione per tutti i giovani, evitando ogni forma di discriminazione o esclusione per motivi di carattere economico, sociale, di genere culturale o geografico;

c) incoraggiare la creazione di portali nazionali, regionali e locali appositamente destinati ai giovani e fare in modo che siano collegati al Portale europeo della gioventù.

2. Informazione di qualità

a) Verificare la qualità dell'informazione dei giovani tenendo conto degli strumenti esistenti (ad esempio le buone prassi, la Carta europea dell'informazione per la gioventù della rete ERYICA);

b) migliorare l'istruzione e la formazione di chi opera nell'ambito dell'informazione dei giovani;

c) migliorare il nesso esistente tra informazione e consulenza allo scopo di favorire nei giovani un processo di apprendimento e di acquisizione di capacità su come ottenere, selezionare e valutare le informazioni, così da diventare degli utenti consapevoli;

d) promuovere la diffusione di informazioni specifiche per i giovani attraverso tutti i canali d'informazione, specie quelli da essi maggiormente utilizzati, quali Internet, i telefoni cellulari, i video e il cinema.

3. Partecipazione dei giovani all'informazione

a) Favorire il coinvolgimento delle organizzazioni giovanili e degli operatori del settore dell'informazione giovanile, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nella definizione e nell'attuazione di strategie di informazione dei giovani;

b) Incoraggiare la partecipazione dei giovani all'elaborazione di prodotti informativi mirati, di facile comprensione e utilizzo, allo scopo di migliorare la qualità dell'informazione e l'accesso di tutti i giovani;

c) promuovere un più ampio coinvolgimento dei giovani nella divulgazione delle informazioni e delle attività di consulenza (ad esempio presso gli «Informagiovani», nelle scuole, nelle organizzazioni giovanili e nei mezzi di comunicazione) al fine di aiutare tutti i giovani ad accedere alle informazioni.

Recepimento Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale del "Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea" e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (Obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani).

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

Per la regolarità tecnica: parere **Favorevole**

Santo Stefano del Sole, 29.05.2009



Il Resp. del Servizio
Ass. Stefania Rodia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefania Rodia".

Per la regolarità contabile: parere **Favorevole**

Santo Stefano del Sole, 29.05.2009




Resp. Servizio Finanziario

Ruggiero Restaino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruggiero Restaino".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Ragano Carmine



Il Segretario Comunale
Dott. Salerno Alberto



Il sottoscritto Segretario Comunale, su relata verbale del Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione rimane affissa all'albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal
- 4 GIU 2009 _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo
n° 267/2000.

Dal Municipio, li - 4 GIU 2009 Prot. n° 2976



Il Segretario Comunale
Dott. Salerno Alberto



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 gg. dalla data di inizio della
pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Leg.vo n.267/2000).

Dal Municipio, li - 4 GIU 2009 _____



Il Segretario Comunale
Dott. Salerno Alberto




Copia conforme all'originale, per uso amministrativo ed ufficio.

Dal Municipio, li 23/01/2013



Il Responsabile
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Pagliuca



Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

Li, _____

Il Messo Comunale